

- ☐ ORIGINALE
- ☐ COPIA

Codice Ente	Codice materia
DELIBERAZIONE N. 5	

COMUNE DI SEZZADIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: Esame ed approvazione integrazione al *“Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione della TARI con commisurazione puntuale”*.

L’anno DUEMILAVENTUNO addì DICIANNOVE del mese di MAGGIO alle ore 19.30 nel Salone Comunale “G. Saragat” in seduta chiusa al pubblico - nel rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui al d.P.C.M. 2 marzo 2021 e successivi pp. ee. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:

	Pres.	Ass.
DANIELE Enzo	SI	NO
CAMERIN Piergiorgio	SI	NO
TRIGGIANI Giancarlo	SI	NO
BOCCHIO Pier Carla	SI	NO
TASCA Simone Giacomo	SI	NO
SARDI Virginia	SI	NO
DANIELE Maurizio	SI	NO
GOBELLO Marco	SI	NO
CHIAPPINO Carla in CALMINI	SI	NO
PEROSO Erika in CADAMURO	SI	NO
SCIUTTO Gianfranco	SI	NO
Totali	11	=

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Avv. VALERII Stefano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DANIELE Enzo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 3 dell’ordine del giorno.

Richiamato l'art. 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, comma 6° terzo periodo, ove viene enunciata la potestà regolamentare dei Comuni nelle materie ad essi attribuite dalla legge;

Considerato che:

- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 all'art. 1 comma 667 e 668 prevede la facoltà per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare, in luogo della TARI, una tariffa avente natura corrispettiva o anche di mantenerne la natura tributaria, pur applicando sistemi di misurazione puntuale;
- l'applicazione della tariffazione puntuale, prevedendo il pagamento del servizio anche in base alla quantità o al volume dei rifiuti conferiti, induce comportamenti virtuosi nei cittadini e riduce di conseguenza il quantitativo di rifiuti prodotti in generale e del rifiuto urbano residuo in particolare;

Visto che il Comune di Sezzadio ha proceduto alla approvazione del nuovo Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI con commisurazione puntuale - che ha sostituito ed ha modificato quello approvato come componente IUC - con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 19 del 10.04.2019;

Esaminata la proposta di integrazione del regolamento approvato, che prevede l'inserimento di un nuovo art. 27, e la modifica della numerazione originaria dell'art. 27 in articolo 27 bis, come da proposta allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ad ogni legale effetto;

Visto il parere favorevole del revisore unico dei conti, dott.ssa Eleonora FERRARIS, reso sulla proposta di modifica / integrazione qui allegata in calce;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Considerato altresì che, ai sensi della Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni in materia di imposta unica comunale (IUC) devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni;

Dato atto che nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare del 20 Aprile 2017, il Comune realizzerà sistemi di misurazione puntuale della quantità di alcuni rifiuti conferiti al servizio pubblico e commisurerà la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione al nucleo occupante e agli usi e alle tipologie di attività svolte sulla base dei coefficienti e delle disposizioni contenuto nel Decreto del Presidente 27 Aprile 1999, n. 158 e, quale requisito minimo, in base alla quantità di rifiuto urbano non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza;

Tenuto conto della necessità di approvare la citata modificazione regolamentare;

Rilevato che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di TARI, alla L. 27/12/2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia, da intendersi recepite ed integralmente acquisite;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Vista la Legge 147/2013;

Ritenuto di approvare la suddetta modifica normativa all'articolato regolamentare già approvato dal Comune di Sezzadio;

Vista l'illustrazione del Sindaco sul punto posto all'o.d.g.;

Ascoltati gli interventi dei consiglieri iscritti a parlare;

Visto e richiamato l'art. 42 del TUEL;

Visto e richiamato lo Statuto Comunale;

Richiamata la normativa speciale citata in narrativa;

Con voti unanimi, resi in forma palese, aventi il seguente risultato:

Presenti e votanti: 11

Favorevoli: 11

Contrari: zero

Astenuti: zero

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di procedere all'adozione della proposta di modifica al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della **Tassa sui Rifiuti TARI con commisurazione puntuale**, inserendo un nuovo articolo 27, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e modificando la numerazione del precedente articolo n. 27 che diventa art. 27 bis ;
- 3) di approvare, per effetto del punto nr. 2, le integrazioni e modifiche al **Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI con commisurazione puntuale** come sopra descritta, - Allegato A - alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2021;
- 5) di dare atto altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge vigenti in materia di TARI ed alla Legge 27 luglio 2000 n.212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite

nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni nella normativa regolanti la specifica materia;

- 6) di dare atto che le tariffe della Tassa sui Rifiuti TARI con commisurazione puntuale, saranno determinate annualmente con specifica deliberazione consiliare;
- 7) di procedere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e s.m.i., così come confermato dalla Circolare MEF 28/02/2014 n. 4033/14, all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di trenta giorni dalla data di esecutività, anche ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.L. 31/8/2013 n. 102;
- 8) di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, avente il seguente risultato:
 - Presenti e votanti: 11
 - Favorevoli: 11
 - Contrari: zero
 - Astenuti: zero

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del TUEL.

La seduta prosegue.

Art. 27. Agevolazioni.

1. Il Comune istituisce le seguenti ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste ai precedenti articoli da 23 a 26, la cui copertura è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
2. Per le utenze domestiche nel cui nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 mesi è prevista una agevolazione con riconoscimento di ulteriori 52 conferimenti annui del contenitore da 40 litri (pari a 2080 litri) per ogni bambino. L'agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta su richiesta dell'utente e decorre dal 1° gennaio 2021 o dalla data di nascita del componente, se successiva, e resterà applicata fino al 36° mese di età. Per i bambini nati in corso d'anno, gli ulteriori conferimenti verranno riconosciuti in proporzione ai mesi di vita, fino a un massimo di 52 all'anno.
3. Per le utenze domestiche in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate/certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa è prevista una agevolazione con riconoscimento di ulteriori 52 conferimenti annui del contenitore da 40 litri (pari a 2080 litri).
4. Annualmente i soggetti interessati alla riduzione di cui al comma 3 devono presentare al Comune una richiesta redatta su apposita modulistica, debitamente documentata. Il Comune, verificata l'effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, concede l'agevolazione con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta. Per il primo anno di applicazione, l'agevolazione richiesta entro il 30 giugno 2021 sarà comunque riconosciuta a partire dal 1^a gennaio 2021. Le utenze domestiche che beneficiano dell'agevolazione devono comunicare la cessazione delle condizioni e dei presupposti entro 60 giorni dall'evento.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono finanziate in apposito capitolo di bilancio comunale e, pertanto, le tariffe corrispondenti saranno liquidate dal Comune, assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale.
6. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Art. 27-bis. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata quella più favorevole all'utente.

P a g i n a b i a n c a

P a g i n a b i a n c a

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

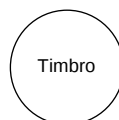
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li _____



Il Segretario Comunale

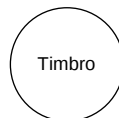
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

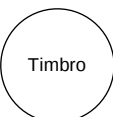
Dalla residenza comunale, li _____



Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, _____



Il Segretario Comunale